

Giovedì 11 marzo 2021

P9_TA(2021)0079

Sostanze attive, inclusa la dimossistrobina

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (2021/2552(RSP))

(2021/C 474/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 21,
 - visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 10 dicembre 2020,
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ⁽³⁾,
 - visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che la dimossistrobina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ⁽⁶⁾ del Consiglio il 1° ottobre 2006 in forza della direttiva 2006/75/CE della Commissione ⁽⁷⁾ ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- B. considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione della dimossistrobina a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 ⁽⁸⁾ della Commissione;

⁽¹⁾ GU L 23 del 25.1.2021, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

⁽⁶⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

Giovedì 11 marzo 2021

- C. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, il cui termine era originariamente previsto per il 30 settembre 2016, è già stato prorogato di 16 mesi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione⁽⁹⁾ e successivamente di ulteriori periodi di un anno mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/84⁽¹⁰⁾, (UE) 2018/1796⁽¹¹⁾ e (UE) 2019/2094⁽¹²⁾ della Commissione, e ora è stato prorogato ancora una volta di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione, che estende il periodo di approvazione sino al 31 gennaio 2022;
- D. considerando che la Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 non ha motivato le ragioni delle proroghe, limitandosi a dichiarare che, «dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;
- E. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che occorre prestare un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini;
- F. considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;
- G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che nell'interesse della sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che nel caso delle sostanze attive che sono soggette al regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 tale proporzionalità è chiaramente inesistente;
- H. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione, ove sia stato individuato il rischio di effetti dannosi per la salute ma sussistano incertezze sul piano scientifico, adottando le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;
- I. considerando che, più specificamente, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione possa in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento stesso, e che tale riesame possa comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

Proprietà di interferenza endocrina

- J. considerando che nel 2015 la dimossistrobina è stata inserita nell'«elenco delle sostanze candidate alla sostituzione» dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, perché la dose acuta di riferimento (DAR) per tale sostanza attiva è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito del rispettivo gruppo di sostanze e perché deve essere considerata come avente proprietà d'interferente endocrino che può causare effetti avversi negli esseri umani;

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 34).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 102).

Giovedì 11 marzo 2021

- K. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva non può essere approvata se si ritiene che abbia proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore per difetto stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾;
- L. considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza di cui è nota la rispondenza ai criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione o che ha proprietà di interferenza endocrina, criteri stabiliti per proteggere la salute umana e ambientale, continui a essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute umana e dell'ambiente;
- M. considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata portata a termine la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente, in quanto durante tale periodo persiste l'esposizione alla sostanza pericolosa;
- N. considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;
- O. considerando che, nella sua risoluzione del 18 dicembre 2019 ⁽¹⁴⁾, il Parlamento si era già opposto alla precedente proroga del periodo di approvazione della dimossistrobina e che la Commissione non è riuscita a fornire una risposta convincente a detta risoluzione e neanche a dimostrare adeguatamente che una nuova proroga non andrebbe oltre le sue competenze di esecuzione;
- P. considerando che, dopo la precedente proroga, nel 2019, dei periodi di approvazione di dieci sostanze attive, tra cui la dimossistrobina, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094, non è stata rinnovata l'approvazione di una sola di tali sostanze, mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/52, i periodi di approvazione delle restanti nove sostanze sono stati prorogati ancora, in molti casi per la terza o la quarta volta e in due casi addirittura per la sesta volta;
1. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;
 2. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 non sia conforme al principio di precauzione;
 3. ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione della dimossistrobina non sia conforme ai criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tali sostanze possano essere utilizzate in modo sicuro, né su una comprovata e urgente necessità di utilizzarle nella produzione alimentare nell'Unione;
 4. chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare quelle della dimossistrobina;

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (Testi approvati, P9_TA(2019)0099).

Giovedì 11 marzo 2021

5. invita la Commissione a presentare una proposta per il non rinnovo della dimossistrobina nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
 6. invita la Commissione a comunicare al Parlamento le ragioni specifiche per cui la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, quali parametri specifici sono ancora oggetto di valutazione e i motivi per cui l'esecuzione di tale valutazione richiede un tempo così lungo;
 7. ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare progetti di regolamenti di esecuzione per prorogare i periodi di approvazione delle sostanze unicamente là dove non si prevede che lo stato attuale della scienza possa sfociare in una proposta della Commissione volta a non rinnovare l'approvazione delle sostanze attive in questione;
 8. rinnova il suo invito alla Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze se sussistono prove o ragionevoli dubbi circa il fatto che esse non soddisfano i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;
 9. invita nuovamente gli Stati membri a garantire un riesame adeguato e tempestivo delle approvazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori e a garantire che gli attuali ritardi siano assorbiti efficacemente quanto prima possibile;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-